



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

ViaRoma, 1 - 71021 Accadia (Fg) - C.F. 80002990713 - Tel. 0881/981012 - Fax 0881/987126

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 30/03/2018

OGGETTO: SPESE CONTINGENTATE. DIRETTIVE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020.

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **trenta** , del mese di **marzo** , alle ore **16,30** , nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MURGANTE PASQUALE	SINDACO	SI
NIGRO INCORONATA	VICE SINDACO	NO
GIAMPAOLO FRANCESCO	ASSESSORE	SI

Presenti N. 2

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **DOSS. PIETRO DONOFRIO** .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **MURGANTE Pasquale** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica e del perseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita, il legislatore ha da tempo introdotto norme volte a limitare la possibilità, per gli enti locali, di sostenere alcune tipologie di spesa:

Richiamato in particolare l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale sono state introdotte limitazioni alle seguenti specifiche tipologie di spesa:

- spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14);

Richiamati inoltre:

- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in legge n. 135/2012), come sostituito ad opera dell'art. 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) il quale ha previsto che dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni devono ulteriormente ridurre la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi entro il limite del 30% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011. Limitatamente agli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate per: i) i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; ii) i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; iii) il controllo sicurezza cantieri ed edifici pubblici.
- il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) il quale ha introdotto un ulteriore limite alle spese per co.co.co e incarichi di studio, ricerca e consulenza, prevedendo che non possano superare, rispettivamente, il 4,5% ed il 4,2% della spesa risultante dal conto annuale del personale (tale limite scende al 1,1% e al 1,4% nel caso in cui la spesa di personale sia pari o superiore a 5 milioni di euro);

Tenuto conto che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

Atteso che:

- la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di analoghe disposizioni per contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, in quanto tali norme non si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica ma pongono un precetto specifico e puntuale in ordine all'entità dei tagli e alle singole tipologie di spesa. Tale precetto "*si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può*

prescrivere criteri (...) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi" (sent. n. 390/2004; n. 417/2005);

- la Corte dei conti – Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 ha ammesso per gli enti locali la possibilità di rideterminare i limiti di spesa, fermo restando il tetto complessivo ed il conseguimento degli obiettivi di risparmio;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo e, in particolare, "*le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo*" (lettera a);

Ritenuto necessario fornire le opportune direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni riguardanti l'applicazione di specifiche limitazioni di spesa, in vista della predisposizione del prossimo bilancio di previsione dell'esercizio;

Considerato opportuno, in merito all'applicazione dei tagli alle spese¹:

- considerare tali disposizioni come norme di principio a cui uniformare la propria azione amministrativa, garantendo complessivamente il conseguimento di economie pari a quelle derivanti dall'applicazione dei tagli, ma demandando all'autonomia dell'ente, prevista e tutelata dall'articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta dei tagli da applicare alle singole voci, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182/2011;

Ritenuto infine, per quanto riguarda la disapplicazione prevista dal comma 12 dell'articolo 6 del d.L. in esame, nei confronti del personale contrattualizzato, dell'articolo 15 della legge n. 862/1973, dell'articolo 8 della legge n. 417/1978 e delle disposizioni contrattuali che disciplinano la possibilità, per i dipendenti comunali, di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione, con conseguente erogazione dell'indennità chilometrica e stipula della copertura assicurativa, di fornire le seguenti indicazioni:

- di ritenere ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente comunale per particolari esigenze di servizio e qualora risulti: i) indispensabile per garantire l'erogazione di servizi destinati alla collettività; ii) economicamente più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici, in forza di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 417/1998, con possibilità di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina, analogamente a quanto previsto per il rimborso delle spese di viaggio per i consiglieri comunali, giusta deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG "Corretta interpretazione dell'art.84, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000";

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

¹ Barrare l'opzione che interessa.

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) di fornire le seguenti direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni che prevedono vincoli puntuali a specifiche voci di spesa²:

- considerare tali disposizioni come norme di principio a cui uniformare la propria azione amministrativa, onde garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il generale contenimento delle spese, prevedendo complessivamente il conseguimento di economie pari a quelle derivanti dall'applicazione dei tagli, ma demandando all'autonomia dell'ente, prevista e tutelata dall'articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta dei tagli da applicare alle singole voci;
- stabilire che non siano soggette a limiti di spesa:
 - a) quelle sostenute in forza di disposizioni di legge sulle quali manca qualsiasi discrezionalità dell'ente locale (es. spese per pubblicità obbligatoria);
 - b) quelle coperte mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati (*Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/2011*);

2) di fornire le seguenti direttive agli organi gestionali in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) relativamente alla possibilità per i dipendenti comunali di utilizzare il mezzo proprio per recarsi in missione:

- di ritenere ammissibile l'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente comunale per particolari esigenze di servizio e qualora risulti: i) indispensabile per garantire l'erogazione di servizi destinati alla collettività; ii) economicamente più conveniente in relazione alla disponibilità dei mezzi pubblici, in forza di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 417/1998, con possibilità di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi a favore dei dipendenti che utilizzano il mezzo proprio con diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina, analogamente a quanto previsto per il rimborso delle spese di viaggio per i consiglieri comunali, giusta deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG "Corretta interpretazione dell'art.84, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000";

3) di stabilire che:

- delle direttive sopra impartite si tenga conto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2018;
- tali direttive si rendono applicabili anche alle società partecipate da questo ente, le quali dovranno garantire la corretta applicazione ed attuazione di quanto sopra disposto;
- a consuntivo dovrà essere presentata apposita relazione inerente i risultati raggiunti in termini di efficacia ed economicità;

4) di demandare a successivi e separati provvedimenti l'adozione di specifiche misure di contenimento delle spese;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- a) ai dirigenti/responsabili dei servizi;

² Barrare l'opzione che interessa.

- b) all'organo di revisione economico-finanziaria;
- c) agli organi di controllo interno;
- d) alle società partecipate dall'ente locale.

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIETRO DONOFRIO

IL SINDACO

MURGANTE Pasquale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 149)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal **04/05/2018** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

SCHIAVONE SEBASTIANA

Addì 04/05/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____

[-] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[-] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE

DOTT. PIETRO DONOFRIO

Addì 30/03/2018